

Verbale n° 36

Prot. Gen.le n° 37343



3/19

COMUNE DI FERRARA

ATTI DELLA GIUNTA

Seduta del giorno di Martedì 5 Maggio 2009 (Ore 9,20)

Sono intervenuti i Signori:

SATERIALE DR. GAETANO	-	SINDACO - PRESIDENTE
CUCCURU DR.SSA M.GIOVANNA	-	ASSESSORE
MARIGHELLI DR. MARCELLO	-	ASSESSORE
CAVALLINI DR. STEFANO	-	ASSESSORE
MICHELINI DR.SSA MARIELLA	-	ASSESSORE
ATTI DR. RAFFAELE	-	ASSESSORE
POLASTRI DR. ROBERTO	-	ASSESSORE
PALMIERI MARINELLA	-	ASSESSORE
STABELLINI DAVIDE	-	ASSESSORE
MAISTO DR. MASSIMO	-	ASSESSORE
MODONESI DR. ALDO	-	ASSESSORE
MORSUCCI ING. MASCIA	-	ASSESSORE

Hanno giustificato l'assenza i Signori: TAGLIATI

Assiste il Dirigente del Settore Affari Generali FERRARI Dr.ssa LUCIANA

Visto della Ragioneria

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Pubblicare per 15 gg.

OGGETTO:

in copia all'Ufficio:

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per il personale dirigenziale – Condizioni, requisiti e limiti – Art. 17 CCNL area della dirigenza 23/12/99, modificato dall'art. 15 CCNL area della dirigenza 22/2/06 – Approvazione regolamento.

- Gestione Giuridica
- Risorse Umane (3)
- Trattamento Economico
- Organizzazioni Sindacali
- Ufficio Legislativo

Pubblicata il

21 MAG. 2009

14/E

RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE – CONDIZIONI, REQUISITI E LIMITI – ART. 17 CCNL AREA DELLA DIRIGENZA 23/12/99 MODIFICATO DALL'ART. 15 CCNL AREA DELLA DIRIGENZA 22/2/06 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

LA GIUNTA

PREMESSO che l'articolo 17 "Risoluzione consensuale", del CCNL del comparto Regioni –Enti Locali Area della Dirigenza del 23 dicembre 1999, come modificato dall'art. 15 del CCNL del 22/2/2006, disciplina l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

RILEVATO:

- che il comma 2 del richiamato articolo 17 prevede, a tal fine, la possibilità per gli Enti di erogare un'indennità supplementare nella misura massima di 24 mensilità, comprensive della quota di retribuzione di posizione in godimento, nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa del bilancio e previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti;
- che questa Amministrazione intende, nel quadro generale di riorganizzazione messo in atto, utilizzare tutte le leve normative e contrattuali a disposizione che consentano di perseguire efficacemente l'obiettivo di una stabile riduzione della spesa di personale, sia del comparto che dirigenziale, anche attraverso la riduzione dei posti di qualifica dirigenziale, in ottemperanza alle disposizioni in materia contenute nelle recenti Leggi Finanziarie, che prevedono l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di attuare politiche di contenimento e riduzione della spesa di personale;

RITENUTO opportuno favorire i processi di razionalizzazione e ammodernamento interno, in presenza dell'evoluzione dei servizi e delle competenze, attraverso l'adozione di uno strumento adeguato che costituisca premessa per una riduzione della dotazione organica dirigenziale e conseguente riduzione stabile della relativa spesa;

RILEVATO che con propria delibera n. 1/20916 del 25/5/2001 si era già provveduto a deliberare un regolamento che disciplinava le condizioni, i requisiti e limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, art. 17 CCNL area della dirigenza 1998/2001;

DATO ATTO che lo strumento della risoluzione consensuale per il personale dirigenziale ha già prodotto, nel tempo, risultati rispondenti alle esigenze riorganizzative e strutturali dell'Ente accompagnando il percorso di adeguamento degli organici agli obiettivi di mandato prefissati;

PRESO ATTO che dall'anno 2001 la normativa previdenziale per il collocamento a riposo ha subito variazioni sostanziali in merito sia ai requisiti

minimi di accesso che alle quote di età + servizio previsti per il pensionamento oltre che dell'anzianità massima contributiva;

RITENUTO opportuno predisporre una adeguata regolamentazione della risoluzione consensuale che tenga conto delle modifiche del sistema pensionistico intervenute ed in relazione alla riorganizzazione funzionale dei servizi comunali attuata con la costituzione dei dipartimenti;

DATO ATTO inoltre che, secondo quanto stabilito dal comma 3 del citato articolo 17, dall'articolo 7 e dall'articolo 8 del CCNL del Comparto Regioni- Enti Locali Area della dirigenza del 23/12/1999, lo schema del predetto regolamento è stato oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali in data 10/03/09 e che non è stato richiesto alcun confronto in merito;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Personale proponente, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - T.U. Leggi Enti Locali;

CON il voto favorevole di tutti i presenti alla seduta;

DELIBERA

- 1) per le considerazioni espresse in premessa e da ritenersi qui integralmente richiamate, di approvare l'allegato regolamento (All. A) che disciplina le " Condizioni, Requisiti e limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in attuazione dell'art.17 CCNL di comparto Regioni-Enti Locali - Area della Dirigenza 1998/2001 così come modificato dall'art 15 CCNL 2002/2005", regolamento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di demandare al Servizio Personale, a seguito degli eventuali accordi di risoluzione consensuale tra l'Amministrazione comunale ed i dirigenti interessati che ne faranno richiesta, l'assunzione degli atti conseguenti;
- 3) di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Donato Benedetti - Dirigente del Servizio Personale;
- 4) di dichiarare, con distinta e separata votazione resa all'unanimità dei presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CONDIZIONI, REQUISITI E LIMITI PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

(Art. 17 CCNL AREA DIRIGENZA 1998/2001
ART. 15 CCNL AREA DIRIGENZA 2002/2005)

1. RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'art. 17 CCNL 1998/2001 ed art. 15 CCNL 2002/2005 Area Dirigenza prevedono che gli Enti possono disciplinare le condizioni, i requisiti ed i limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, previa concertazione con le OO.SS ai sensi dell'art. 8 CCNL 1998/2001. Gli Enti possono erogare un'indennità supplementare, nell'ambito della effettiva capacità di spesa dei propri bilanci. Detta indennità supplementare può variare fino ad un massimo di 24 mesi comprensiva della quota di retribuzione di posizione in godimento.

2. FINALITA' ED OBIETTIVI DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE

L'Amministrazione può utilizzare l'istituto della risoluzione consensuale con erogazione dell'indennità supplementare come misura di sostegno per i seguenti obiettivi di riorganizzazione dell'Ente:

- Semplificare, razionalizzare ed aggiornare la struttura organizzativa rispetto ai servizi che il Comune deve erogare
- Ridurre progressivamente i posti in organico della qualifica dirigenziale
- Favorire i processi di ammodernamento dell'ordinamento amministrativo ed istituzionale dell'Ente in presenza di evoluzione di servizi e competenze
- Nuove esigenze organizzative correlate alle riforme federaliste costituzionali o ad altre leggi di riforma della Pubblica Amministrazione.

3. CONDIZIONI GENERALI

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale può essere proposta da entrambe le parti.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale con corresponsione dell'indennità supplementare può avvenire nei seguenti casi:

- Qualora i dirigenti interessati ricoprano posizioni dirigenziali che a seguito di processi di razionalizzazione ed ammodernamento dell'ordinamento amministrativo e istituzionale, sia possibile accorpate a quelle d'altre posizioni dirigenziali con conseguente progressiva riduzione della dotazione organica dei posti di qualifica dirigenziale;
- Qualora i dirigenti interessati ricoprano posizioni dirigenziali che a seguito di processi di ammodernamento dell'ordinamento amministrativo e istituzionale in presenza di evoluzione di servizi e competenza, sia possibile procedere ad una cancellazione di posti di qualifica dirigenziale;
- Qualora i dirigenti interessati ricoprano posizioni dirigenziali di staff per i quali l'Amministrazione intende procedere a riorganizzazione non ritenendoli più funzionali alla struttura organizzativa ed il dirigente interessato sia in possesso di un'esperienza

professionale e di competenze tecniche specialistiche che non consentano una diversa ed adeguata attribuzione di incarichi dirigenziali.

- Ogni qualvolta ci sia interesse da parte dei dirigenti o dell'Amministrazione alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

4. VERIFICHE APPLICATIVE

L'Amministrazione e le Rappresentanze Sindacali si incontreranno periodicamente, a richiesta di una delle parti, per valutare nel tempo l'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale.

5. CAMPO DI APPLICAZIONE E MISURA DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE

L'istituto della risoluzione consensuale è applicato esclusivamente a favore dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che abbiano maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro un'anzianità di almeno cinque anni nella qualifica dirigenziale presso il Comune di Ferrara.

L'indennità supplementare è individualmente determinata secondo i criteri e le modalità sottorportate in relazione all'ammontare mensile dei seguenti istituti economici:

- Stipendio tabellare comprensivo del rateo di 13°
- Retribuzione individuale di anzianità (se maturata)
- Maturato economico (ove acquisito)
- Ultima retribuzione di posizione in godimento prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Al fine di determinare l'indennità supplementare si individuano le seguenti tipologie:

- I. Dirigenti che hanno una età superiore a 60 anni ed inferiore di 65 anni indipendentemente dal possesso del requisito minimo a pensione di anzianità
- II. Dirigenti che hanno maturato i requisiti minimi per il diritto a pensione d'anzianità
- III. Dirigenti che non hanno maturato i requisiti minimi per il diritto a pensione d'anzianità e ai quali per raggiungere l'anzianità necessaria al collocamento a riposo vigente nel tempo mancano da 1 a 17 anni
- IV. Dirigenti che non hanno maturato i requisiti minimi per il diritto a pensione d'anzianità e ai quali per raggiungere l'anzianità necessaria al collocamento a riposo vigente nel tempo mancano più di 17 anni

Relativamente alla **tipologia I** la misura dell'indennità supplementare è rapportata al numero degli anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età

Età anagrafica Anni	Indennità supplementare: numero di mesi
60<61	12
61<62	10
62<63	8
63<64	6
64<65	3

Relativamente alla **tipologia II** la misura dell'indennità supplementare è rapportata al numero degli anni mancanti al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima prevista per il collocamento a riposo vigente nel tempo

Anni mancanti al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva	Indennità supplementare: numero di mesi
5	10
4	9
3	8
2	7
1	6

Relativamente alla **tipologia III** la misura dell'indennità supplementare è rapportata al numero degli anni mancanti al raggiungimento dell'anzianità necessaria al collocamento a riposo vigente nel tempo (mancano da 1 a 17 anni)

Anni mancanti al raggiungimento della anzianità necessaria al collocamento a riposo	Indennità supplementare: numero di mesi
Da 5 a 17	20
Da 4 a 5	18
Da 3 a 4	16
Da 2 a 3	13
1 anno	8

Relativamente alla **tipologia IV** la misura dell'indennità supplementare è rapportata al numero degli anni mancanti al raggiungimento dell'anzianità necessaria al collocamento a riposo vigente nel tempo (mancano più di 17 anni)

Anni mancanti al raggiungimento della anzianità necessaria al collocamento a riposo	Indennità supplementare: numero di mesi
Più di 17	24

Qualora il Dirigente interessato alla risoluzione consensuale rientri in più tipologie sopra esposte, si applicherà quella a lui più favorevole.

I requisiti devono essere posseduti alla data di cessazione del rapporto.

Il calcolo dell'indennità supplementare viene effettuato con riferimento alla data di cessazione del rapporto.

L'indennità supplementare è erogata agli aventi titolo in una unica soluzione entro il 3^A mese successivo a quello di cessazione dal servizio, salvo accordo diverso tra le parti.

I periodi di anzianità superiore a 6 mesi si arrotondano all'anno superiore.

L'indennità supplementare non spetta ai dirigenti che debbano essere collocati a riposo al raggiungimento dell'anzianità utile a pensione pari a 40 anni o/e un età pari a 65 anni in ottemperanza alle disposizioni di legge contenute nell'art.72 comma 11 legge 133/08 e ai criteri indicati nella delibera di G.C. 6/95048 del 18/11/08.

6. MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE E FRUIZIONE DELLE FERIE

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è perfezionata con la sottoscrizione di un contratto tra le parti.

Il contratto di risoluzione consensuale non è soggetto a revoca.

Ai dirigenti ai quali si applica l'istituto della risoluzione consensuale è fatto l'obbligo di fruire entro la data di cessazione del rapporto di lavoro di tutte le ferie maturate riferite all'anno in corso e quelle eventualmente pregresse.

Le eventuali ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto, o negli anni precedenti, saranno considerate quali ferie non fruite per inerzia dei dirigenti interessati con la conseguenza che non potrà essere effettuata alcuna monetizzazione delle ferie residue.

7. EROGAZIONE DELL'INDENNITA SUPPLEMENTARE E COPERTURA FINANZIARIA

In linea di principio, l'incentivazione legata alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale si autofinanzia con i risparmi derivanti dalla cessazione dell'erogazione del trattamento economico ai dirigenti interessati.

8. TERMINI DI PREAVVISO

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comporta per entrambe le parti contraenti il venir meno dell'obbligo del rispetto dei termini di preavviso.

COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell'Umanità

P.G. n. 36/37343

- 5 MAG. 2009

OGGETTO: RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE – CONDIZIONI, REQUISITI E LIMITI – ART. 17 CCNL AREA DELLA DIRIGENZA 23/12/99 MODIFICATO DALL'ART. 15 CCNL AREA DELLA DIRIGENZA 22/2/06 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 -COMMA 1 - DEL D.LGS N. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data, 29/4/09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Donato Benedetti)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 - COMMA 1- DEL D.LGS. N. 267/2000

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
- Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili.
- Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale.

Data, 04/05/09

IL RAGIONIERE CAPO
(Indicare Nome - Cognome - Qualifica)

SEDUTA DEL 5 MAGGIO 2009 - VERBALE N° 36/37343

F.to: SATERIALE DR. GAETANO
F.to: FERRARI DR. SSA LUCIANA

- SINDACO - PRESIDENTE
- DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente copia di deliberazione è stata oggi pubblicata mediante affissione all'Albo di questo Comune e rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi (Art. 124 - comma 1 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267).

Ferrara,

IL SEGRETARIO GENERALE

- Da inoltrare al Difensore Civico Comunale per il controllo preventivo di legittimità a richiesta di almeno 1/4 dei Consiglieri Comunali (art. 127 - commi 1 e 2 - D Lgs. 18/8/2000, n° 267).
- Il termine di esecutività è interrotto in relazione all'attivazione della procedura di controllo ai sensi dell'art. 127, D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Ferrara,

IL SEGRETARIO GENERALE

A seguito delle osservazioni del Difensore Civico Comunale

- Modificato con atto N° _____ del _____
- Confermato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio:
Atto N° _____ del _____

Ferrara,

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi di legge:

- per decorrenza del 10° giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)
- per decorrenza del termine di legge dalla ricezione da parte del Difensore Civico Comunale (art. 127 - comma 2 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)
- in relazione alla comunicazione del Difensore Civico Comunale di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 127 - comma 2 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)
- Difensore Civico Com.le N° _____ del _____

Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata agli uffici per l'attuazione.

Ferrara,

IL SEGRETARIO GENERALE